DELLO STESSO AUTORE:

Su la legittima difesa. Studio di criminologia. Torino, Bocca, 1886.

Per il determinismo. Estratto dalla *Rivista di Giurisprudenza*. Trani, Vecchi, 1885.

Le ultime pubblicazioni dei capiscuola della dottrina positivista del diritto criminale. Estratto dalla *Rassegna Critica*. Napoli, Anfossi, 1885.

Lombroso, Ferri, Garofalo, Fioretti e Morselli. *Polemica in difesa della scuola criminale positiva*. Bologna Zanichelli, 1886.

In preparazione:

Le contravvenzioni secondo i principii della scuola positiva.

PREGIUDIZI POPOLARI

SU

LA NUOVA SCUOLA PENALE

DI FRONTE AI RISULTATI

DEL

CONGRESSO ANTROPOLOGICO

CONFERENZA

detta al *Circolo filologico* di Napoli il giorno 10 gennaio 1886

DA

GIULIO FIORETTI

NAPOLI
ENRICO DETKEN, LIBRAIO-EDITORE
Piazza del Plebiscito
1886

A

BONGHI.

On. Commendatore,

Nella pagina che precede questa, dopo avere scritto il Suo nome, non seppi aggiungervi altra parola. Esso è bastevole elogio a sè medesimo; ad esso è soverchio il lusso ridicolo delle frasche in istile lapidario che sogliono accompagnare le dediche. E poi a me, più che bruciare incenso, preme ricoverare la povertà dell'opera e del nome mio sotto la protezione di cui Ella già mi ha dato pruova, permettendomi di dedicarle questo opuscolo.

Ma ho bisogno di aggiungere qui due parole di prefazione a questa mia conferenza, che già sollevò tante recriminazioni, ingenerò tanti equivoci, che solo l'opera del tempo, non certo quella dello scrittore o dell'oratore, potrà completamente far dileguare. Una triste esperienza ha insegnato a noi che abbiamo assunto la temeraria impresa di volere introdurre la scienza severa ed imparziale là dove finora ha regnato un empirismo fiacco e partigiano, che l'opinione pubblica — quella formata da scienziati e politicanti da caffè — somiglia ad un ubbriaco a cavallo: la rialzate da un lato, vi ricasca dall'altro.

E così è accaduto che, mentre fino a ieri sentimmo rimproverare alla scuola criminale positiva di essere anarchica e sovversiva, oggi comincia ad annunziarsele un' accusa diametralmente opposta: quella di essere retrograda e despotica.

Disgraziatamente questa tendenza della opinione pubblica a volere ad ogni costo classificare la nuova scuola in un partito politico dimostra quanto l'educazione scientifica della patria nostra sia ancora imperfetta. La scienza per la scienza è cosa che si capisce soltanto da pochi. I più vogliono vedere in capo ad ogni ricerca sperimentale un'aspirazione politica, in fondo ad ogni legge scoverta la proclamazione di un assioma sociale da spifferare alla svelta nel primo comizio operaio o nella prima riunione d'una congrega religiosa.

Così della difesa sociale contro il delitto, che dovrebbe essere cosa ugualmente desiderata da ogni specie di persone oneste, si è fatto — meravigliate! — una questione politica. È questo un progresso dei sentimenti altruistici , o indebolimento del senso morale?

In questa conferenza io ho voluto appunto accentuare, più che non si sia fatto finora dai miei maestri e predecessori , la funzione educatrice del magistero penale. Quella stessa psicologia positiva dalla quale si è temuto , e tuttavia da molti si teme, la proclamazione della totale impunità del delitto, ci dimostra ora la necessità di reprimerlo severamente, per mantenere integro e vivace il senso morale.

È una terribile verità, ma nasconderla non giova: gli onesti si raffermano e perseverano nella loro one-

stà soltanto con l' esempio del dolore e della morte dei disonesti. Si dica un tal fenomeno effetto della tirannide borghese, si chiamino vampiri, si tengano nel conto che si vuole questi onesti ai quali la società riserba i migliori posti nel banchetto della vita; io pure deploro questa triste condizione di cose ed auguro all' umanità giorni migliori (e son certo che verranno) in cui, tolte molte cause a delinquere, diminuirà in proporzione la necessità del punire; ma, per ora, non saranno queste nostre considerazioni che indurranno gli uomini ad agire altrimenti.

Obbediscono alle leggi della lotta per la vita.

È così che l'umanità progredisce! E non sarà stato danno pel *Circolo filologico* che, nelle sue sale, questa parola severa sia stata pronunziata in nome della psicologia positiva da

Napoli, 19 Gennaio 1886.

Giulio Fioretti

All'on. Commendator

RUGGERO BONGHI

Deputato al Parlamento.

SOMMARIO

Introduzione — Valore storico e contingente del principio della progressiva mitigazione delle pene propugnato dalla scuola classica — La scuola positiva vi si oppone — Diritto penale e antropologia criminale — Ferri e Garofalo — L' individuo e l'ambiente — Classificazione dei delinquenti — La pena di morte — I manicomi criminali — Il processo Tozzi — La statistica criminale in Napoli — Tenerezza della scuola classica pei delinquenti e sua indifferenza per l' interesse degli onesti — La dottrina del *fatto materiale* nelle contravvenzioni conferma questa asserzione — Il nuovo progetto di codice penale e il Congresso — Le applicazioni delle dottrine positive agli odierni processi penali — Il medico perito — Il risarcimento del danno — Il delitto politico — La recidiva — Le visite ai carcerati — Il congresso penitenziario; sua antitesi col Congresso antropologico — I sostitutivi penali — Filantropia e criminalità — Significato morale della negazione del libero arbitro.

Nota alla pagina 26.

> Ein Rezensent der etwas zum Tadel dieser Schrift sagen wollte, hat es besser getroffen, als er wohl selbst gemeint haben mag, indem er sagte, dass darin kein neues Prinzip, sondern nur eine neue Formel aufgestellt worden. Wer wollte aber auch einen neuen Grundsatz aller Sittlichkeit einführen und diese gleichsam zuerst erfinden, gleich als ob vor ihm die Welt, in dem was Pflicht sei, unwissend oder in durchgängigem Irrthum gewesen wäre?
>
> IMMANUEL KANT.

Fede di apostolo convinto, impaziente ardore giovanile, la convinzione profonda che la causa della verità è sempre eloquente, per quanto meschine sieno le forze di chi si offre a sostenerla, l'incoraggiamento e l'esempio dei miei maestri e compagni di studio, e, sopra tutto, la persuasione rincrescevole che in Napoli i risultati ottenuti nei lavori del primo Congresso internazionale di antropologia criminale sieno rimasti pressochè ignoti alla maggioranza del pubblico — ecco, o signori, le ragioni e insieme le attenuanti di questa mia conferenza.

La quale corre pria di tutto il pericolo di naufragare dinanzi allo scoglio di certe ripugnanze intellettuali del pubblico, naturali, legittime, perfettamente spiegabili, se volete, ma che non per questo cessano di fondarsi su di alcuni equivoci, che perciò vorrete avere la cortesia di permettermi di chiarire prima che io entri a discorrere particolareggiatamente dei risultati del Congresso di Roma e delle ripercussioni che essi hanno avuto o dovranno avere nella vita morale della patria nostra.

Triste era la eredità che il Medio-Evo agonizzante lasciava ai figli del secolo decimottavo. L'umanità usciva stanca e sconfortata da una crisi che quasi potrebbe dirsi etnica, e di cui non ancora una serie di studi storici condotti con metodo sperimentale ci ha rivelata tutta quanta la gravità, ma di cui abbiamo indizio gravissimo nella frequenza straordinaria delle malattie mentali che, superstiziosamente interpetrate, commovevano le nazioni ora con lo spettacolo di incomposti moti politici e religiosi, ora con quello dei roghi e delle torture. Ma checchè sia di ciò, un effetto sopra ogni altro era visibile: che , cioè, l'infiacchimento generale dei popoli aveva lasciato agio a governi dispotici di aggravare oltre ogni tollerabile misura la loro mano sui governati e di dare sfogo alla loro insaziabile libidine di terrore specialmente nell'amministrazione della giustizia penale, in cui la più crassa ignoranza. la più terribile ferocia e la più insigne malafede convenivano ad un sanguinario simposio celebrato in onore delle tirannidi, che doveva giustamente far rabbrividire quanti generosi avessero in petto cuore di uomini.

Nulla di più naturale, quindi, che allorquando un sentimento che si era oramai diffuso nella coscienza di tutti, trovò nella voce di Cesare Beccaria e dei suoi innumerevoli seguaci e traduttori la sua più genuina espressione, quella parola forse accolta come motto di redenzione e anche la scienza si mettesse risolutamente su quella via gloriosa di reazione alle feroci barbarie medioevali, nella quale presto doveva essere raggiunta dall'opera delle rivoluzioni, e che oggi ancora segue la classica del diritto penale , in Italia così splendidamente rappresentata dal Carrara e dall'illustre nostro concittadino, il senatore Pessina.

Ma, per disgrazia, questo moto di reazione contro l'eccessiva barbarie delle pene medioevali, suggerito dai bisogni urgenti della pratica , nello attraversare menti educate ad una filosofia aprioristica e metafisica, si intingeva anche esso di apriorismo e metafisica. Quella idea di mitigazione progressiva delle pene rinnegò la sua umile origine sperimentale , e dal grado

di massima utile in un dato tempo, in un dato luogo, volle assorgere a dignità di principio filosofico assoluto, valevole per tutti i tempi e per tutti i luoghi, e per ciò stesso diventava sempre più pericolosa a misura che se ne raggiungeva la pratica applicazione. Così quella tendenza ha oggi raggiunto una espansione esorbitante e paradossale contro la quale non ha mancato di ribellarsi la coscienza pubblica in nome dell'interesse sociale troppo manifestamente conculcato da una dottrina bella forse nei libri, ma che nella pratica è riuscita al deplorevole risultato di tornare ad esclusivo vantaggio dei delinquenti, pei quali oramai le nostre Corti d' assise sono diventate non più giudizio temuto, ma apoteosi desiderata del crimine nella teatralità di uno spettacolo indecoroso per una nazione civile.

Di questi fatti, che, certamente, non si possono ascrivere a colpa nè di un individuo, nè di una scuola in particolare, ma che sono stati l'effetto di una necessità storica di cui i penalisti non furono che complici inconscienti, il pubblico, che di ogni pubblica calamità va sempre cercando il capro espiatorio, ha reso esclusivamente responsabile la scienza del diritto penale in genere, che, perciò, nella mente di molti è divenuta quasi sinonimo di scienza della impunità.

Per modo che il giorno in cui si annunziava il sorgere di nuova scuola, la quale naturalmente affacciava la pretensione di rappresentare un progresso per rispetto a quella che l'aveva preceduta, il pubblico non vide in questo annunzio che una cagione di nuovi allarmi, perchè esso credette, e tuttora ostinatamente crede, che i positivisti volessero continuare, e con più calore, nell'opera della mitigazione delle pene — Ebbene, signori, permettetemi una franca parola.

Se per progresso si vuole assolutamente intendere la continua esagerazione di questa morbosa tenerezza pei delinquenti, noi positivisti, siamo retrogradi. Sicuro ! — accetteremo questa incolpazione con la serena consolazione che ci viene dalla coscienza profonda che il progresso non consiste unicamente nell'ostinarsi a correr dietro a certe fisime inattuabili

e pericolose, non soltanto nello scovrire nuove verità, ma anche nel proclamare i diritti di vecchie verità, troppo imprudentemente dimenticate per la furia metafisica di progredire ad ogni costo, nello svelare gli errori esistenti e nel ritrarsene a tempo.

E, perchè a me importa assodare questo punto che è di una importanza vitale per la scuola criminale positiva , e non è mai stato possibile , per quanti sforzi si sieno fatti sinora, di sradicare nella coscienza pubblica questo pregiudizio grossolano, che noi ci proponiamo unicamente di favorire i delinquenti , mi permetterete che io conforti la mia asserzione con le parole che scriveva intorno alla scuola criminale positiva una delle menti più vaste e più colte di cui si onori l'Italia. Fin da due anni or sono , cioè , quando non ancora la pubblicazione della 3ª edizione dell' *Uomo delinquente* di Lombroso, della seconda edizione dei *Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale* del Ferri , e della *Criminologia* del Garofalo avevano posto in piena luce meridiana i principii da cui parte e le conclusioni a cui giunge la scuola, quella mente intravvedeva il vero con l'acuta intuizione del genio.

« O chi dunque può affermare che la nuova scuola
« penale voglia diminuire la difesa sociale contro il
« delitto e che tutte le ricerche sperimentali della
« psichiatria sono intese a fornirgliene gli argomenti
« ammucchiando i fatti, sopra i quali, come si sia ,
« erigere induzioni perniciose e fallaci? Invece oggi
« noi possiamo aspettare solo da questa scuola la cor-
« rezione nella nostra legislazione penale di tutte le
« debolezze morali e mentali che vi sono introdotte (1)».

Voi conoscete l' uomo e conoscete lo stile; è il vostro Presidente, è Ruggero Bonghi che parla.

L'altro equivoco che ingenera nel pubblico una forte ripugnanza contro la nuova scuola consiste nel con-

---

(1) *La Cultura*, Ann. III, vol. 5° n.° 13 1.° Ag. 1874 p. 511 e seg.

fondere quella parte degli studi nostri che riguarda il diritto e la sociologia criminale, propriamente detti, e di cui si occupano i criminalisti positivi come il Garofalo , il Ferri, l' Angiulli, il Pugliese, il Setti, il Venezian, l'Aguglia, il Laschi, il Barzilai, il Berenini, il Pavia, il Precone, il Puglia, il nostro Alessandro Lioy e tanti altri, con la parte puramente anatomica e fisiologica che è studiata a preferenza dagli antropologi criminalisti, come il Lombroso, il Moleschott, il Virgilio, il Morselli, il Venturi, il Tonnino, il Buonomo, il Tamburini, il Tenchini, l'Ellero, il Tamassia, il Bonvecchiato, il Lacassagne, il Benedikt, l'Albrecht, ecc. ; mentre fra queste due parti del nostro sistema havvi una distinzione, molto netta, come è dimostrato dal fatto che il Congresso fin dal principio si divideva in due sezioni, delle quali l'una intitolavasi di *Biologia criminale*, e studiava il delinquente dal punto di visto anatomico e fisiologico, l'altra intitolavasi di *Sociologia criminale*, e studiava il modo di meglio conciliare i risultati dell'antropologia criminale con le esigenze della difesa sociale. E quasi ancora sono visibili fra queste due parti del nuovo sistema, le tracce di una antitesi precedentemente esistita, nella scienza e tuttora dominante nella pratica tra medicina legale e diritto penale. La conciliazione di questa antitesi forma appunto una delle benemerenze massime della scuola criminale positiva italiana.

Perchè lo sviluppo straordinario che ebbero in questo secolo le scienze sperimentali che, poco per volta, finirono con l' invadere e far proprio anche il campo delle scienze morali e sociali, esteso al diritto penale , vi portò nel principio piuttosto maggiore confusione che valido contributo alla ricerca del vero. Giacchè i positivisti che, pei primi, affrontarono siffatte questioni, non erano che medici, i quali , non per proposito fatto, ma per mera casualità eran tratti, nel discutere di questioni psichiatriche , a rasentare il campo del diritto penale. E se qualcuno di loro volle soffermarvisi o a dirittura entrarvi , costui uscendo dalla propria competenza, era nel campo dei

giuristi, avvocati e magistrati, non meno metafisico dei penalisti classici, e, stordito e disorientato dalle grandi ciarle e dal grande affaccendarsi di quella gente, gridava insieme con gli altri che le pene si mitigassero perchè i rei non erano colpevoli, ma pazzi, malati, dementi.

In quel punto il dissidio fra le necessità del magistero punitivo ed i risultati delle scienze mediche era scoppiato grave, disperato quasi, e, siatene pur sicuri, non i medici erano le persone atte a rimediare a quei danni. La questione doveva essere risoluta e fu risoluta da giuristi.

Si intravedeva da tutti confusamente la verità che i vecchi criteri della imputabilità morale e del libero arbitrio più non reggevano all' urto ogni giorno crescente delle scoverte della psichiatria. Si intuiva la necessità di ricorrere ad un principio più generale e più saldo, che meglio guarentisse la sicurezza sociale dagli assalti che le davano le scienze mediche. Perchè se da una parte si pone, come principio generale, che soltanto quelle azioni sieno punibili, che sono state commesse con piena libertà di elezione e dall'altra si ammette, nei singoli casi, che vi sono certe cause naturali, che attenuano od annullano codesta responsabilità, nella pratica, ogni volta che prendiamo a studiare coscienziosamente una azione umana, a misura che ci addentriamo nello studio delle ragioni, dei motivi che hanno potuto concorrere a determinarla, ci avvediamo che essi, congiunti a certe disposizioni preesistenti nello agente, formano nè più nè meno che la causa efficiente ed imprescindibile dell' azione compiuta, ed il libero arbitrio se ne sfuma come un nugolo di polvere portato via da una folata di vento. Allora, siccome non sappiamo rinunciare al principio generale del libero arbitrio, diciamo: ma qui siamo dinanzi ad un fatto eccezionale, qui ci è stata forza più o meno irresistibile, o che so io, qui non ci è stato libero arbitrio, quindi neppure imputabilità. — Conclusione: assolviamo il reo.

A questo ragionamento pur troppo spesso ripetuto nei nostri giudizi urgeva contrapporre una nuova for-

mola. Enrico Ferri, nel 1878, pubblicava la sua *Teorica dell' imputabilità e negazione del libero arbitrio* in cui dimostrava nel modo più evidente la erroneità del postulato fondamentale della scuola classica, cioè, l'esistenza del libero arbitrio. E nell'anno seguente il Barone Raffaele Garofalo, che dà l'esempio pur troppo raro fra noi, d'un membro dell'aristocrazia napoletana che non solo studia sul serio, ma che potentemente contribuisce al progresso della scienza, in un libro pubblicato in Napoli dal Vallardi gridava *evreka*, enunciando un principio di evidenza intuitiva, ma che finora nessuno aveva avuto il coraggio di affermare, che, cioè: non si punisce in ragione della imputabilità morale del reo, ma unicamente in ragione della *temibilità* che egli ha dimostrato nel compiere il delitto.

Dal quale principio, o signori, deriva che il nuovo sistema regge da sè, indipendentemente dai risultati speciali che possono avere le ricerche antropologiche, che destano in voi tanto spesso ilarità e ripugnanza e che, permettete che ve lo dica, a torto credete che formino la parte principale della nuova dottrina. A noi basta che la scienza antropologica, o chi per essa, confermi il principio che esiste una classe di uomini moralmente anormali, nei quali il delitto è una manifestazione spontanea e necessaria della loro organizzazione.

E in quel principio troviamo ancora modo di salvarci da un' altra gravissima accusa che desta nel pubblico non minori ripugnanze. Esso ci salva dall'accusa che noi, tutto attribuendo all' ambiente, distruggiamo ogni responsabilità individuale. È questa una calunnia che (non giungo a capirne il motivo) ha trovato non solo nel pubblico profano, ma anche nei critici orecchianti, un incredibile favore. Mentre è tanto poco fondata, che ultimamente nel Congresso di Roma, il Dottor Lacassagne, ci muoveva l' accusa diametralmente opposta, sostenendo che noi altri della scuola criminale positiva italiana non diamo all'ambiente l'importanza che esso deve avere nella genesi del delitto, e molti di voi hanno forse avuto

notizie della vivace disputa sollevatasi al proposito in seno al Congresso.

Ad ogni modo, o signori, è tempo di protestare in nome di quella stessa scienza positiva, alla quale tante colpe si addossano, contro questa eccessiva importanza che oggi, non la scuola positiva, ma la generalità dei pensatori è straordinariamente proclive a concedere all'ambiente, con la cui influenza si vorrebbe scusare ogni viltà, abbassare ogni virtù, spiegando tutte le azioni umane come effetto di cause interamente estranee all'individuo. No, signori, ve lo ripeto con le parole del mio maestro Enrico Ferri: *il fattore individuale è il coefficiente primo del delitto* (1).

Non badano coloro che tutto attribuiscono all'ambiente, che esso, da solo, è incapace di dare spiegazione soddisfacente del delitto. Come accade che, mentre tutti viviamo nello stesso ambiente, una piccola minoranza di uomini anormali vi reagisce col delitto, mentre una grande maggioranza di uomini normali vi reagisce col lavoro onesto compiuto col sudore della fronte?

Come accade che mentre il ladruncolo vi toglie destramente di tasca un oggetto, un venditore di giornali, cui per isbaglio avrete dato dieci centesimi in vece di cinque, vi chiama o vi corre dietro per restituirvi il di più? Non soffrono essi ugualmente la fame e la miseria? Evidentemente in quel caso l'ambiente non ha servito che come un reattivo che ci disvela le intime qualità delle più riposte fibre del carattere. Esagerate quanto volete la sua influenza, l'uomo onesto risponderà sempre alle più imperiose sollecitazioni dell'ambiente con l'attività onesta. Si è onesti per necessità organica; la tentazione non ha presa sugli animi onesti; essa li combatte, li sollecita come gli altri, ma la punta dello stimolo non intacca la loro coscienza, come la punta d'un pugnale scivola su d'una

(1) Enrico Ferri. I nuovi orizzonti il diritto e della procedura penale, 2.ª Ed. Bologna 1884, p. 306.

piastra di terso acciaio, ma non l'intacca. Sapete come reagisce l'uomo onesto alle necessità fatali dell'ambiente che dovrebbero condurlo al crimine? In un modo affatto anormale, immorale forse, ma pur sempre generoso: col suicidio.

Era questa una verità che Enrico Morselli già da sette anni aveva annnnziata nella sua splendida opera sul suicidio. La questione fu riproposta al Congresso antropologico, essendone relatore appunto il Morselli. Ed il Congresso è stato unanime con lui nel ritenere che il suicidio rappresenti un equivalente psichico e sociale del reato di omicidio, comunque questo fatto non si possa recisamente affermare come legge statistica.

Ma questa importanza che la scuola criminale positiva attribuisce ai fattori individuali del delitto risulta in modo ancora più evidente dalla discussione e risoluzione del primo quesito della prima sezione del Congresso. Perchè, notate, il solo fatto di voler classificare i *delinquenti*, implica già come presupposto un'altra classificazione d'ordine ancora più generale, vale a dire la distinzione della umanità intera in due grandi classi: gli onesti o normali, da una parte, e i delinquenti o anormali dall'altra. Ebbene nel riconoscere questo principio che è il cardine fondamentale di tutto il nuovo sistema preventivo e repressivo, il Congresso si è mostrato affatto unanime. Quella distinzione non è stata neppure un istante revocata in dubbio; tanto che, constatato l'accordo completo, si è immediatamente passati all'altra questione: in questa classe di uomini delinquenti, quali altre suddivisioni si debbono fare, per adattare poi a ciascuna i mezzi più adatti di prevenzione e repressione? Ed anche qui si è manifestata una concordia alla quale, per essere sincero, vi dirò che non ci attendevamo affatto in una adunanza di circa cento scienziati convenuti da tutte le parti d'Europa, dei quali naturalmente ognuno avrebbe dovuto aver desiderio di dire la sua in una questione così importante. Abbiamo, dunque, constatato che tutti erano

d' accordo nella necessità di dividere i delinquenti in tre grandi categorie, cioè : delinquenti nati, delinquenti d'occasione e delinquenti pazzi.

Anche qui, come vedete, la scuola positiva non fa che dare forma scientifica ad alcune verità di evidenza intuitiva, generalmente riconosciute, e che finora i penalisti metafisici han voluto completamente trascurare, forse per desiderio di parer sublimi.

La prima categoria, dei delinquenti nati, è costituita da quegli incorreggibili che delinquono per irresistibile, ma pur sempre perversa, necessità organica, e pei quali torna non solo inutile ogni tentativo di educazione, ma anche pericoloso per la società, la quale in questo caso non farebbe che allevare la serpe in petto, come suol dirsi. Per costoro il delitto è una professione, il giudizio penale, un incidente drammatico della loro vita, la pena, niente altro che un rischio del mestiere, quando pure non considerano il carcere ed il bagno come un luogo di villeggiatura, un periodo di riposo, un asilo per la vecchiezza. Conoscete la famosa canzone del carcerato, con la quale il prigioniero , getta un insulto sanguinoso in faccia alla ingenua società che crede sul serio di punirlo dandogli un asilo ad un ritrovo (1).

Ebbene, signori, contro questa specie di individui la società non ha altro a fare che guarentirsi nel modo più sicuro, eliminandoli dal suo seno e con la reclusione perpetua, o con la relegazione o... con la morte.

Non volevo entrare in questa spinosa questione, ma ora ho pronunziato la parola fatale, o non posso più

---

(1) Lombroso. *L'Uomo Delinquente* 3.ª Ed. Torino 1884 p. 502.

Carcere, vita mia cara, felice ?
Lo starmi entro di te come mi piace !
Si spicchi il capo a quel che mal ne dice,
O pensa che fa perdere la pace.
Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici,
Danari, ben mangiare e allegra pace.
Fuori sei sempre in mezzo ai tuoi nemici
Se non puoi lavorar muori di fame.

ritrarmi dal mal passo. Al Congresso si è tentato discutere anche questa questione a proposta del Dr. Venturi e del nostro egregio avvocato Lioy ; ma la discussione non potè essere fatta per non trovarsi tale questione tra i quesiti del Congresso e fu rimandata con una pregiudiziale presentata dal Venezian. È curioso , però , che , per un equivoco inesplicabile, il pubblico ha generalmente ritenuto che il Congresso abbia votata la pena di morte, e perfino il venerando senatore Mantegazza è caduto in tale equivoco. Ad ogni modo, bisogna confessare che il pubblico, in questa occasione, ha avuto una giusta intuizione, perchè evidentemente, come ben ripetè l'avv. Lioy, la pena di morte deriva logicamente dai nostri principii.

Tuttavia, generalmente si lascia sfuggire una considerazione che è di molta importanza. Per noi positivisti il riconoscere la verità di un principio non significa affermarne assolutamente in tutti i tempi e in tutti i luoghi l' opportunità. Quindi in Italia io non chiederei, per ora, una applicazione immediata della pena di morte. L'abolizione di essa è oggi, sia pure a torto, generalmente considerata come uno dei più grandi progressi che possa realizzare un popolo; e ciò è naturale. L'avere visto applicare questa pena spesse volte a generosi i quali piuttosto che il patibolo avrebbero meritato l'apoteosi dell'immortalità o averla vista imprudentemente applicare a rei non confessi o non segnati dalle stimmate degenerative che rivelano in un organismo la triste necessità del delitto, ha destato una naturale, irresistibile avversione a questa pena. Ma non v'ha dubbio che il giorno in cui il pubblico si sarà persuaso che essa non sarà mai applicabile ai rei politici, ma soltanto ai criminali nati e confessi , più volte recidivi , pei quali quindi ogni possibile errore giudiziario rimane eliminato , quella avversione del pubblico cesserà ed esso finirà col riconoscere che nulla vi ha di incivile nella pena di morte applicata secondo i principii della scuola criminale positiva. Per ora mi sembra che ci potremmo contentare dello *statu quo*; perchè in Italia la questione par risoluta a bastanza britannicamente col

non applicare tal pena in forza della prerogativa regia, piuttosto che abolirla per legge. Giacchè, badate, in astratto, non è possibile negare allo Stato il diritto di disporre della vita del criminale. Sopra tutto in certe crisi gravissime la pena di morte è una necessità fatale, come nei casi di delitti epidemici, nel brigantaggio, in tempo di guerra, etc. Or bene siccome in queste circostanze la necessità sociale è più forte di tutti i sillogismi e declamazioni abolizioniste, accadrà sempre che lo Stato sarà costretto a riprendere illegalmente una facoltà che con poca prudenza gli è stata tolta; mentre oggi esso, legalmente, nei limiti del possibile, contenta la maggioranza abolizionista, e sa tributare al sentimento nazionale l'omaggio che gli è dovuto.

I delinquenti d'occasione poi, sono rappresentati da quegli individui che sono trascinati al delitto non tanto dalle intime necessità della propria organizzazione, quanto dalle influenze e dalle circostanze esterne, ma i quali però hanno qualche cosa di anormale nella debolezza del carattere morale, che non permette loro di resistere alle tentazioni dell'ambiente, come fanno tutti gli individui onesti. A questi delinquenti la società deve irrogare una vera e propria pena, capace di intimorirli per l'avvenire, rinforzando in loro l'efficacia di ciò che il Romagnosi chiamava la controspinta penale, e valga con l'esempio a trattenere dal delitto altri individui anche essi oscillanti tra il bene ed il male. Per guisa che la scuola positiva non nega assolutamente l'efficacia intimidativa della pena, ma solo la riduce nei suoi più giusti limiti, ritenendola interamente nulla nei delinquenti nati, ma reale in quelle nature anfibie, di cui abbondano pur troppo gli esempi, che non sono a dirittura delinquenti solo pel timore di un giudizio penale, ma che pure non si trattengono dal commettere una azione illecita, qnando possono o credono di poterlo fare eludendo la legge.

Restano finalmente i delinquenti pazzi, pei quali la scuola positiva chiede la reclusione nei manicomi

criminali. Vi sorprenderà forse di sentir parlare da noi di delinquenti pazzi e non pazzi, perchè credete che noi non soltanto di ogni delinquente, ma perfino di ogni uomo vorremmo fare un pazzo. E pure non è così. Grazie alle ricerche del Garofalo, noi siamo oggi in grado di potere molto nettamente distinguere il delinquente pazzo dal delinquente nato o occasionale. (1) È delinquente pazzo chi commette un crimine a causa di un processo patologico degenerativo dell'organismo; cioè lo compie sotto il dominio di una malattia che rapidamente conduce alla morte o alla guarigione, almeno secondo le ordinarie presunzioni della scienza. Un esempio tolto dal regno animale chiarirà la cosa. La vipera, il cui morso è sempre velenoso, non per un accidente transitorio sopravvenuto nello sviluppo dell'organismo dell'animale, ma per propria, intima natura, rappresenta il delinquente nato che rimane sempre ostinatamente tale. Per converso, il cane idrofobo il cui morso è letale per effetto d'un processo morboso sopravvenuto durante la vita dell'organismo, vi rappresenta il delinquente pazzo. Contro il quale però la società è sempre nel dovere difendersi più efficacemente che non abbia fatto finora, istituendo i manicomi criminali, dove i delinquenti pazzi sarebbero sottoposti a speciali cure fino alla completa guarigione del male che li travaglia.

Questo concetto è così evidente e logico che ricordo a questo proposito che l'on. deputato Righi, uno dei più assidui alle sedute del Congresso, ci fece osservare che la scuola criminale positiva non poteva lagnarsi di non aver trovato ascolto presso il governo, il quale da molto tempo seriamente pensa alla istituzione dei manicomi criminali. Ma il Prof. Lombroso fece giustamente osservare che anche l'istituzione di tali manicomi rimane lettera morta, quando non vi sia una disposizione di legge che autorizzi e regoli il ricovero in essi dei pazzi criminali.

---

(1) Garofalo, *Criminologia*, Torino, 1885 p. 87 e seg.

Giacchè non bisogna dimenticare che anche questa è una materia delicata da disciplinarsi con prudenti norme legislative, che non possano servire ad autorizzare, in una forma nuovissima, violazioni della libertà personale. Nè d'altra parte si deve credere che nella istituzione di questi manicomomi si esaurisca tutto intero il programma della nuova scuola; i pazzi criminali sono per noi una frazione minima del mondo delinquente, che, pur troppo, è composto quasi esclusivamente di delinquenti nati e d'occasione.

Questa classificazione dei delinquenti, che già il Ferri aveva così delineato nei suoi scritti e fu da lui conservata nella relazione presentata al Congresso, venne generalmente accolta, e suggellata da un discorso del Benedikt, che così riconobbe e rifermo i cardini principali del sistema positivista, il quale, come di leggieri avrete potuto intendere, piuttosto che la figura astratta del reato, cerca studiare il delinquente come esso si manifesta nelle varie gradazioni della sua temibilità ed a questa proporziona i mezzi di difesa sociale.

Enunciati così questi due risultati cui giunse la prima sezione del Congresso, credo potere sorvolare sugli altri di questa sezione, non perchè minore ne sia l'importanza, ma perchè trattandovisi di questioni esclusivamente antropologiche che, per la loro novità, sono di difficilissima esposizione, e facilmente ingenerano nei profani all'antropologia criminale quegli equivoci che poi è così difficile potere sradicare. Tanto più che il tacere in questa conferenza di quelle risultanze particolari dell'antropologia criminale, sarà il mezzo più praticamente efficace, per dimostrarvi quanto erronea sia l'opinione di coloro i quali credono che i positivisti facciano unicamente dell'antropologia criminale, senza punto curarsi del vero e proprio dritto criminale.

Però non posso tacervi di un fatto che si svolgeva pochi giorni or sono dinanzi alle Assise di Roma e che certo non avrà potuto sfuggire a molti di voi. Alludo al famoso processo Tozzi. In quel luttuoso giu-

dizio era stato chiamato ad esaminare lo stato mentale dell'imputato il perito Prof. Fiordispini, direttore del manicomio della Lungara. Il Dott. Fiordispini era stato anche lui un assiduo alle sedute del Congresso; anzi gli siamo stati tutti gratissimi di una visita concessaci al bellissimo manicomio da lui diretto. Or bene le discussioni del Congresso avevano lasciato tale felice impressione nell'animo del dott. Fiordispini, che, nel fare il suo rapporto, egli non ha esitato a dichiararsi seguaci della nuova scuola; e quindi alla domanda, se il Tozzi potesse ritenersi affetto da malattia mentale che sopprimesse o attenuasse la responsabilità, egli rispose: — Io riscontro, è vero, delle anomalie fisiche e morali nel Tozzi; ma queste anomalie non sono di quelle che caratterizzano il pazzo, ma di quelle che classificano l'*Uomo delinquente*. Io quindi debbo dichiarare che il Tozzi non è alienato e che la giustizia deve colpirlo senza misericordia.

Così l'illustre direttore del Manicomio della Lungara concretava in poche ed efficaci parole la quintessenza delle dottrine insegnate dal Lombroso, e ci offriva l'occasione di vederle, almeno una volta, rettamente applicate ed interpretate.

E passo senz'altro ai risultati della seconda sezione.

Le condizioni della criminalità in Italia sono delle più deplorevoli. A dimostrare tutta la gravità del fenomeno criminoso in Italia, basti il fare un po' di statistica comparata nel reato più grave: l'omicidio. Come nota il Ferri, la media annua degli omicidi, mentre in Inghilterra raggiunge annualmente l' 11 per un milione di abitanti, in Prussia il 13, in Francia, il 15, in Italia si eleva a 91. E nelle province meridionali l'omicidio è ancora più frequente che nelle settentrionali. Nella sola città di Napoli, come ho avuto a constatare in uno studio statistico sui rapporti fra colera e criminalità, si commettono circa settantacinque omicidi l'anno; mentre se Napoli fosse, una città inglese della stessa popolazione di mezzo milione, vi si dovrebbero avere appena sei omicidi l' anno.

Oltre di che sempre la sola città di Napoli coi sob-

borghi paga al delitto il tributo mensile di circa centocinquanta ferimenti, vale a dire milleottocento ferimenti l'anno. Abbiamo poi una media di una ottantina di furti al mese cioè mille furti all'anno ed oltre duecentocinquanta rapine e grassazioni.

Tutto sommato nella sola città di Napoli e dintorni sono scoverti, più di 300 reati al mese, vale a dire circa 3600 l'anno, e certo non sarà un calcolo esagerato quello di fare ascendere a 6000 la cifra totale dei reati, calcolandovi anche quelli non scoverti

Sicchè fatte le debite proporzioni di noi Napoletani, secondo le statistiche della Questura, circa l'un per cento è condannato ogni anno ad essere in qualche modo vittima di un reato. E siccome questa probabilità si ripete ogni anno, ed ordinariamente in ogni delitto havvi un autore ed una vittima, così un Napoletano che è giunto all'età di cinquant'anni, senza commettere o subire un delitto, può reputarsi fortunato, perchè egli aveva contro di sè il 100 per 0[0 di probabilità di diventare autore o vittima di un reato.

E se invece di considerare i reati che si commettano nella sola Napoli, considerate i reati che furono commessi nel 1884 nel circondario di Napoli, troverete queste cifre raccapriccianti: cioè di 232 tra omicidi tentati e mancati, 3590 ferimenti, furti 3245 etc. E se a tutto questo aggiungete il numero dei reati rimasti impuniti che, certo, non è lieve, vedrete che si raggiungono cifre inverosimili.

Ebbene che contegno assume la scuola classica dinanzi a questa crisi criminosa attraversata dalla patria nostra? Da venti anni in qua essa non fa che titanici sforzi per ottenere la promulgazione di un codice penale dove ~~non solo~~ è interamente abolita la pena di morte e ridotta a ben pochi casi l'applicazione delle pene perpetue. E in tutto il resto si segue una proporzionale diminuzione di pene per modo che, come ha osservato l'avv. Porto in un pregevole scritto sul progetto di Codice penale Savelli, in certi casi vi è tale cumulo di circostanze attenuanti che il giudice, dopo avere pronunziata la reità dell'imputato, dovrebbe tanto attenuare la pena da andare al di là della

stessa impunità ; il che evidentemente significa che bisognerebbe fargli un regaluccio!

Ma il più singolare poi è questo, che mentre la scuola classica mostra tanta tenerezza per i delinquenti, la sorte delle persone oneste, che per disgrazia potrebbero capitare in un giudizio penale, non le sta punto a cuore. Voi sapete che il nostro codice distingue i reati in tre grandi categorie : crimini, delitti e contravvenzioni. Ora per una singolare aberrazione, la scuola classica non ha creduto degne della sua attenzione che soltanto le due specie di reati più gravi, cioè i crimini ed i delitti, perchè in questi reati, essendo più viva la violazione del senso morale organizzato, ed essendo essi quasi universalmente riconosciuti come atti illeciti, è più facile dare ad intendere che la giustizia assoluta una ed immutabile sia quella che regge, infervora e nobilita questi studi. Mentre le contravvenzioni essendo spesso regolate da leggi speciali e regolamenti che variano non soltanto da nazione a nazione, ma anche da comune a comune, non si può studiarle altrimenti che ricorrendo al solo principio dell'utilità sociale, che naturalmente varia coi tempi e coi luoghi. Ed i penalisti classici affettano un sovrano dispregio per tutto ciò che si riferisce alla utilità sociale ; e solo vorrebbero regolare il diritto penale secondo i principii della giustizia assoluta. Ottimamente se noi potessimo vederla faccia a faccia questa giustizia assoluta; ma ciò non è.

A questo proposito, forse, il vostro presidente vi ricorderebbe un mito di Platone. — Noi non siamo in questa terra che poveri prigionieri, legati ad un muro, dietro il quale arde e risplende un gran fuoco. Su quel muro si muovono figure che proiettano la loro ombra su di una parete che ci sta di rimpetto. Vediamo le ombre, ma cosa sappiamo dei corpi che le proiettano e meno ancora della luce che splende dietro ad essi? Se anche ci liberassero da questi ceppi e ci permettessero di guardare in faccia a quella gran fiammata, ne rimarremmo abbaccinati. E, mi domando, o signori, i penalisti classici non rappresenterebbero appunto alcuni di questi prigionieri che, più ar-

diti e più forti degli altri, si liberarono dai ceppi, ma volendo rivolgersi a guardare quella luce vivissima della giustizia assoluta ne rimasero accecati?

O per lo meno, certo, la loro vista ne rimase a tal segno guasta, che oggi non sanno più vedere che l'interesse del delinquente, e quello degli onesti è per loro men che ombra fugace.

Mentre l'autore d'un crimine o di un delitto che, come sapete, sono le forme più gravi di reato, è sicuro di trovare negli innumeri volumi della scienza penale classica, tanto aiuto quanto forse sarebbe provvido che non ne trovasse, l'autore di una contravvenzione ad una qualche legge sulle tasse di registro e bollo, ad un qualche cerebrino regolamento municipale è perfettamente abbandonato dai penalisti classici alla discrezione degli agenti fiscali, i quali, cogliendo la palla al balzo, non hanno mancato di creare in profitto loro una teorica assurda e vessatoria, che permette di esigere multe ed ammende senza fine dai poveri contribuenti, già a bastanza vessati dal pagamento delle tasse ordinarie. Alludo alla cosiddetta dottrina del fatto materiale, per cui è massima di giureprudenza incontroversa che, una volta assodata l'esistenza del fatto materiale della contravvenzione, le relative pene pecuniarie si debbono infliggere indipendentemente dall'intenzione o dalla colpa dello agente. Ne adduco un esempio. In questi giorni in Napoli i proprietari vanno affigendo gli appigionasi, i tradizionali *si loca* colle case da fittare. Ebbene a ciascuno di questi appigionasi deve essere appiccato un bollo amministrativo da cinque centesimi. Ponete che il proprietario, come spesso accade, ignorando i dettati dell'alta sapienza finanziaria italiana, vi appiccichi invece un francobollo postale da cinque centesimi. Ebbene, se la sventura vuole che un agente pubblico se ne avvede, l'infelice proprietario sarà chiamato dinanzi al pretore per rispondere di contravvenzione alla legge di registro e bollo. Egli addurrà in sua causa di ignorare affatto queste disposizioni.

Ma il Pretore gli risponderà che in materia di con-

travvenzioni domina la dottrina del fatto materiale, e bisogna rassegnarsi a pagare la multa (1).

E se vi rivolgete ai penalisti classici e domandate loro : ma come ; voi lasciate commettere così flagranti violazioni dei più elementari principii di giustizia e non protestate dalle vostre cattedre, dai vostri libri? vi risponderanno stringendosi disdegnosamente nelle spalle e dicendovi: questa miseria non ci tange; noi dobbiamo occuparci soltanto dei dettati della giustizia assoluta, che si manifestano nella punizione dei crimini e dei delitti ; le contravvenzioni si ispirano al vile interesse sociale ; ci preme l' interesse del delinquente , non quello dei contribuenti. Pagate Signori!

E bene dinanzi a questo indirizzo paradossale della scuola e della giureprudenza classica, che minaccia esagerarsi ancora più con l'approvazione del progetto di nuovo codice penale, il Congresso si domandava se e quali delle conclusioni della nuova scuola potessero entrare nella futura legislazione del Regno d' Italia. Tanto i relatori che il Congresso furono unanimi nel ritenere che meglio sarebbe stato per ora di non mutare affatto lo stato delle cose, e se desiderio inconsulto di novità doveva assolutamente spingere i nostri legislatori a tentare qualche riforma, meglio modificare parzialmente il codice esistente ; ma nei sensi della scuola positiva.

Però, essendosi fatto osservare da alcuni congressisti stranieri, che il Congresso avrebbe tradito il suo carattere internazionale, votando un ordine del giorno che si fosse esclusivamente riferito all'Italia, il senatore Moleschott trovò modo di conciliare tutti gli animi , proponendo un ordine del giorno che, mentre in sostanza esprimeva perfettamente una viva censura per il progetto di nuovo codice ed il desiderio di una lenta e paziente trasformazione della legislazione vigente, era concepito in termini così generali

(1) Queste idee furono risvegliate in me dalla lettura d'un opuscolo di Alessandro Stoppato, che mi piace chiamare uno dei pochi *penalisti classici ragionevoli.*

da non compromettere punto la delicatezza dei congressisti stranieri.

Presso a poco alle stesse conclusioni veniva il Congresso, risolvendo il secondo dei quesiti della seconda sezione, cioè: quali sieno state le conseguenze dell'applicazione dei principii della scuola positiva agli odierni processi penali. Su questa tesi furono unanimemente accolte le conclusioni dei relatori Ferri e Porto, i quali sostennero che, per ora, l'applicazione incompleta ed imprudente dei principii della scuola positiva , fatta da persone che ne ignorano l' intero sistema, non può che tornare dannoso alla sicurezza sociale. Questa sarà pienamente ristabilita allora soltanto che di quei principii si farà una applicazione completa ed intelligente.

La terza tesi rifletteva la posizione del medico perito nel processo penale.

L'indole essenzialmente popolare di questa mia conferenza non mi permette di intrattenermi a lungo su questo terzo quesito. Vi accennerò soltanto che il relatore, l'illustre Lacassagne presentò un rapporto molto particolareggiato, che venne quasi unanimamente approvato dal Congresso. Si è espresso il voto che si istituiscano studi speciali per i periti medico-legali; che le autopsie siano fatte possibilmente sempre da due periti; che i periti procedano alle loro operazioni sulla guida di un foglio di autopsia, il cui contenuto è stabilito da speciale regolamento, che nei casi di dissenso fra i periti dell'accusa e quelli della difesa, si consulti il parere di una commissione medico-legale.

Quest' ultimo punto ha una importanza così capitale che l' on. Deputato Righi si è congratulato col Congresso per un voto così saggio che, ove sarà favorevolmente accolto , come egli non dubita, dal potere legislativo, moralizzerà il processo penale. L'on. Righi, che meritamente possiede in queste materie tanta fiducia e influenza nella Camera, ci promise formalmente di fare il quanto è in lui perchè in questa materia i voti del Congresso si trasformino subito in legge.

Passo al quarto quesito: dei migliori mezzi per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal delitto.

Io ebbi, insieme all'ottimo Giacomo Venezian, l'onore di esser relatore su questa tesi. E qui una falsa modestia non mi vieterà di farvi notare che, di tutte le discussioni del Congresso, dal punto di vista della giureprudenza pratica, nessuna ha avuto l'importanza e l'esito felicissimo di questa; tanto più che non posso tacervi che tale risultato è principalmente dovuto all' opera di Enrico Ferri, il quale seppe in un ordine del giorno, che allo splendore solito della forma aggiunge il più esatto rigore scientifico, riassumere in poche ed efficaci parole le molte idee proposte da me e dal correlatore Venezian.

Anche in questa materia del risarcimento del danno molte e gravi sono le colpe della scuola classica. Preoccupata sempre da quell'idea che lo scopo unico del diritto penale sia quello di trovare la più giusta proporzione fra la pena ed il delitto, e non piuttosto quello di ricercare i migliori mezzi per prevenire il delitto, quando esso non è ancora avvenuto, e per attenuarne i dannosi effetti, quando è stato consumato, la scuola classica ha letteralmente dimenticato i diritti della parte lesa. Oggi l' usuraio che, profittando della sventura altrui, esige l' usura in forma di cambiali, è sicurissimo di ottenerne l'esazione con mezzi violenti ed eccessivi, che costituiscono una vera imperfezione della nostra vigente legislazione commerciale. Per contrario, l' infelice operaio che ha storpio un braccio da un briccone e non può più campare la vita, sarà ben sicuro di nulla avere a sperare da giudici penali, i quali, per ultima irrisione alla sventura, saranno anche capaci di rimandare ad un interminabile giudizio civile la liquidazione dei danni-interessi.

Ed è veramente singolare che, mentre i penalisti classici si preoccupano, come essi dicono, di reintegrare con la pena il diritto violato, che nessuno di noi ha finora avuto il bene di conoscere di persona, non pensano affatto a reintegrare il disgraziato, offeso nei suoi mezzi di sussistenza, il quale, pur troppo,

non è una metafisica astrazione, ma una realtà vera e scottante. Aggiungasi, che con certe sottili e capziose distinzioni fra l'azione penale, che mira unicamente alla applicazione della pena, e l'azione civile che dovrebbe mirare alla riparazione del danno, è accaduto che i penalisti non si sono occupati che poco o punto di questo argomento, perchè lo consideravano come materia di diritto civile, e viceversa i civilisti non se ne sono curati che punto o poco, perchè lo consideravano come materia di diritto penale. E così, mentre gli scienziati giuocano a scarica barili, gli onesti, offesi dal delitto, non hanno alcuna speranza di risarcimento ed i delinquenti prosperano allegramente.

Il Congresso ha enunciato in questa materia principii ben più razionali ed umani, che sono destinati a portarvi tutta una feconda rivoluzione. Esso ha riconosciuto che lo Stato, avendo per principale missione l'attuazione del diritto, deve anche curare che dove questo è stato violato, sia seriamente reintegrato, non già nella sua entità metafisica astratta, ma nella realtà di un pagamento in moneta sonante fatto dall'offensore all'offeso. Ha pensato adunque che il risarcimento del danno sia da perseguirsi per azione pubblica non meno che l'applicazione della pena. Che quindi il Pubblico Ministero debba sempre avere l'obbligo di assicurarsi con sequestro conservativo dei beni dell'offeso fin dal momento in cui è spiccato mandato di cattura o in cui, senza cattura, è pronunziata ordinanza di rinvio. Che, all'occorrenza, l'ordinanza di rinvio possa contenere l'aggiudicazione di una pensione provvisoria immediatamente esigibile dall'offeso, e che lo stesso Pubblico Ministero, all'udienza, sia sempre in dovere di chiedere la liquidazione dei danni, anche quando non vi sia costituzione di parte civile, e che tale liquidazione, almeno in linea provvisoria, debba sempre farsi nella sentenza di condanna, e la liquidazione definitiva non possa essere rinviata al giudice civile che in casi straordinarii.

È stata anche favorevolmente accolta l'idea, esistente già nel codice leopoldino, della costituzione di una cassa delle ammende, in cui sarebbe versato il

frutto delle pene pecuniarie. Poichè, oggi, come argutamente nota il Garofalo, tra le amenità della nostra legislazione ci è anche questa che lo Stato, che ha l'obbligo imprescindibile di prevenire e reprimere il delitto, con la devoluzione delle ammende e delle multe all'erario, specula sul delitto, tassando anche quest' altra fonte d'industria così feconda in Italia. In vece, secondo le nostre idee i provventi delle pene pecuniarie dovrebbero essere devoluti alla Cassa delle ammende i cui fondi servirebbero a risarcire la parte lesa nei casi d'insolvenza dell'offensore. Perchè il Congresso ha avuto anche la prudenza di non incorrere nell'errore socialistico di pretendere in ogni caso dallo Stato il risarcimento del danno. Lo Stato ne curi l'attuazione, ma facciamo in modo che i delinquenti stessi paghino il risarcimento del danno da loro cagionato.

Ed a ciò si è pensato provvedere anche col lavoro carcerario, i cui profitti sono oggi, con flagrante ed immorale assurdità, lasciati interamente godere dagli stessi carcerati, i quali, dopo avere funestato la società con un primo delitto, commettono, autorizzativi dalle leggi, un nuovo reato, quale è quello di vivere a spese dei contribuenti. Ed il più singolare è che lo Stato, oltre al procurar loro il vitto, il ricovero ed il mezzo di trovar lavoro, che è cosa forse più difficile dello stesso lavoro, loro offre nello stesso stabilimento penitenziario il conforto di un cosiddetto *bettolino*, dove il carcerato va a spendere i suoi lucri, ritrovando anche là dentro quella cara bettola, in cui ha passato tante ore felici nei beati tempi di libertà, e dove forse gli saltò in mente il capriccio d'uccidere un uomo.

Ecco come questi principii furono sinteticamente enunciati nell'ordine del giorno Ferri-Fioretti-Venezian:

« Il Congresso, convinto che importi assicurare il risarcimento civile, non soltanto nell'interesse dei danneggiati, ma come uno dei mezzi di difesa sociale repressiva e preventiva contro il delitto, fa voti perchè le legislazioni positive attuino i provvedimenti più efficaci a renderlo praticamente effettuabile in

tutti i giudizi contro i rei principali e loro complici e ricettatori, considerandone il conseguimento come funzione sociale affidata d' ufficio al pubblico ministero, durante il giudizio, al giudice nella condanna, all'amministrazione carceraria nella ricompensa economica del lavoro penitenziario e nelle proposte sulla liberazione condizionale ».

Nel questionario del Congresso era stata imprudentemente collocato il quesito del delitto politico. La questione fu posta così dall'egregio avv. Rodolfo Laschi che ne fu relatore.—Nel delitto politico quanta parte bisogna fare alla criminalità propria e vera e quanta ai generosi slanci del sentimento patriottico nazionale? Nobile ed ardua era l'impresa del relatore: sceverare, come suol dirsi, il loglio dal grano. Appunto perchè noi desideriamo una repressione più efficace, dobbiamo ben distinguere il delinquente politico dal delinquente volgare, perchè, come ho avuto l'onore di esporvi sul principio di questa mia conferenza, se si è divenuti oggi tanto generosi coi rei, ciò è principalmente accaduto per la tema di colpire insieme al delinquente volgare il delinquente politico. Ed ora ancora molti fanno del sentimentalismo dottrinario sui delitti e sulle pene, sfruttando e favorendo questo equivoco fra le due specie di delinquenti, tanto da voler far credere che in ogni volgare assassino ci sia una vittima della tirannide borghese o sociale che vorrete chiamare. E la distinzione è difficilissima a fare; perchè tanto il delitto politico che il delitto naturale si aggirano nel campo della illegalità, comunque il primo resti nel campo della moralità, e l'altro sia definitivamente relegato in quello della immoralità.

Ed in vero in tutte le grandi crisi politiche, ai rivoluzionari per nobili ed onesti convincimenti si uniscono farabutti e bricconi, i quali profittano della occasione per isfogare sotto forma di delitto politico vere e proprie tendenze criminose. La Rivoluzione francese è un esempio luminoso di questo fenomeno; accanto ai Lafayette, ai Mirabaud, ai Barnave trovate i Robespierre, i Marat, i Danton, i quali come molto be-

ne ha dimostrato il Lombroso, presentano tutte le note caratteristiche dei grandi criminali. E, per recare un esempio a noi più vicino, chi può negare che nell'esercito garibaldino, insieme a molti generosi, non militassero anche molti sfaccendati e criminali, allettati soltanto dalla prospettiva di saccheggi e carneficine, prospettiva che rimase fortunatamente delusa grazie alla generosità dell'eroe di Caprera?

Il relatore Laschi proponeva che, stabilita la distinzione fra il delitto politico ed il delitto naturale, si punisse il primo con pene possibilmente miti (io preferirei l'esilio, che non è una pena nè grave nè degradante, ma che basta a porre in sicuro lo Stato, che pur esso ha in ogni tempo e in ogni luogo il diritto ed il dovere di difendere la propria esistenza), mentre pei delinquenti comuni, che nel delitto politico non fanno che sfogare tendenze criminose, non occorre adottare mezzi di repressione differenti dagli ordinari.

Disgraziatamente il relatore non aveva, nella fretta d'una relazione esposta sullo scorcio della discussione, ben chiarito l'idea che questa dottrina nulla in sè conteneva che avesse potuto o legittimare la tirannide o togliere alcun che al merito ed alla gloria degli autori delle grandi e nobili rivoluzioni. Ed infatti i più credono che la scuola criminale positiva studii il reato politico unicamente con lo scopo ridicolo di misurare i crani di rivoluzionari e trasformarli in tanti pazzi e delinquenti volgari.

Però, come bene intenderete, in una questione tanto delicata e che per la prima volta si poneva così nettamente, il Congresso non poteva prendere alcuna risoluzione affrettata, ed approvò invece un mio ordine del giorno, col quale l'Assemblea, esprimendo un voto di ringraziamento agli egregi relatori Laschi e Lombroso, passava all'ordine del giorno. Ma l'aver posto in termini così chiari una questione tanto complicata, mi par merito grandissimo del Congresso ed in ispecie del Laschi che sapeva così bene mettere a profitto i materiali antropologici portigli dal correlatore Lombroso.

La brevità del tempo non permise al Congresso, e

non permetterà neppure a me di discutere l'altro quesito sulla recidiva. sulla quale l'avv. Salvatore Barzilai aveva presentato una splendida relazione che è stata però inserita negli atti del Congresso.

Ma è facile intendere che la recidiva non è che un effetto diretto dalla insufficiente repressione. I nostri giudici penali perdono il loro tempo a condannare sempre alle stesse pene derisoriamente miti, individui che tornano sempre a delinquere allo stesso modo dieci, quindici, venti, trenta volte. E notate che nei giudizi delle Corti d'Assise, mentre le statistiche ufficiali danno una percentuale, che varia da 25 a 30 di condannati recidivi, se si vuol tener conto dei reati puniti con pene di polizia, che, per una amenità delle nostre legislazioni, non costituiscono mai recidiva (1), nel fatto quasi tutti i condannati a pene criminali sono recidivi. Vale a dire che essi avevano già una volta avvertita la società della loro indole criminosa e che la società è rimasta sorda all'avvertimento e con molta probabilità si prepara, anche questa volta, a rispondere all'aggressione criminosa con una reazione penale affatto insufficiente.

È dunque nel programma della scuola criminale positiva dare maggiore importanza alla recidiva che oggi non si faccia, mentre per contrario, la scuola classica ha tra i suoi più luminosi ideali l'arcadica aspirazione di abolire la recidiva e di trattare sempre i delinquenti con la stessa blandizia e cortesia, per quante volte essi possano tornare a commettere reati.

L'ultima deliberazione del Congresso riguarda lo studio clinico dei condannati. La questione è molto importante, ma al tempo istesso molto semplice, sicchè, per darvene un'idea, basterà che io vi legga l'ordine del giorno Ferri-Moleschott che risolvette tale quesito:

« Il Congresso, coerente all'indirizzo scientifico dell'antropologia criminale, fa voti perchè l'amministra-

---

(1) Garofalo, *Criminologia*, p. 323.

zione carceraria colle necessarie precauzioni per la disciplina interna, e per la liberta personale dei detenuti condannati, ammetta allo studio clinico dei criminali i professori e cultori del diritto criminale e di medicina legale, e gli studenti di queste materie, sotto la direzione e responsabiiità dei loro professori e preferibilmente sotto forma di società di patronato dei prigionieri e liberati dal carcere ».

Mi resterebbe a parlarvi della esposizione antropologica. Non lo farò, sia per non tediarvi più a lungo, sia per non entrare nel dominio dell'antropologia crimale anatomica nella quale tengo a dichiarare di sentirmi, per ora, affatto incompetente. E ciò, perdonate, valga di risposta a molti di coloro che credevano che io sarei venuto qui a conferire colla umoristica compagnia di una mezza dozzina di teschi. Basterà, in quanto a quella esposizione, accennare a questo fatto che la bellissima raccolta di teschi ed altri pezzi anatomici appartenenti a cadaveri di delinquenti dava, anche ad occhi profani, la più splendida conferma, delle anomalie riscontrate dal Lombroso nei suoi pazienti studi.

Ma non posso terminare senza accennarvi alla antitesi spiccata esistente fra il Congresso di antropologia criminale ed il terzo congresso penitenziario, che s'adunava in Roma negli stessi giorni e nelle stesse sale, quasi a renderne più evidente il contrasto.

Il Congresso penitenziario, col quale spesso erroneamente il pubblico ha confuso il Congresso antropologico, era costituito quasi unicamente da rappresentanti della scuola classica. È naturale, quindi, che l'indirizzo e i risultati suoi fossero travagliati dagli stessi difetti che abbiamo visto esser propri della scuola classica; con questo di peggio, però, che qualche altro erroneo pregiudizio che i penalisti classici già avevano nella loro mente, ma che non ancora erasi nettamente affermato, in quel Congresso è apparso in tutta la sua chiarezza.

Per esempio esso ha costantemente ritenuto che l'u-

nica specie di pena conciliabile con le esigenze della vita civile d'una nazione sia il carcere cellulare. Alle più svariate forme di delitto, il rimedio da opporre deve essere sempre quello, il carcere è per loro una panacea universale, come a dire, la revalenta arabica della terapeutica criminale. E pure chi non vede che, essendo tanto diversi gli uni dagli altri i delinquenti, bisognerà pure avere diverse specie di pene, variamente adatte all'indole di ciascuno?

Innanzi tutto lo stesso carcere non può ridursi al solo tipo cellulare. E nel carcere cellulare stesso non sarà prudente confondere, come han fatto quei signori, in un solo tipo, il carcere pei prevenuti e quello pei condannati; della quale distinzione, *mirabile dictu*, non vogliono neppure sentir parlare. E pei delinquenti pei quali si vuol tentare, ed è possibile tentare, l'emenda, il carcere cellulare potrà forse essere adatto nei primi tempi; ma quando si approssima il momento della liberazione bisognerà avvezzare nuovamente il condannato a vivere in compagnia del suo simile. Altrimenti, se lo avete abituato all'ambiente fittizio della solitudine cellulare, il giorno in cui lo rimetterete in libertà, il suo carattere sarà più inasprito e più disadatto di prima al vivere sociale. Oltre di che, come si può fare a trascurare interamente le pene pecuniarie, che nei delitti di occasione sono senza dubbio le più adatte, e che meglio di qualunque altra si possono proporzionare alla condizione sociale del reo? L'esilio locale, l'esilio, la relegazione, le colonie agricole, il lavoro coatto senza detenzione con devoluzione dei provventi ai danneggiati o alla cassa delle ammende, e finalmente la frusta pei minorenni e per le infrazioni alla disciplina carceraria, sono tante diverse specie di pene che il voler trascurare a priori sarebbe per un penalista errore non meno grave che per un medico il rifiutarsi assolutamente, in qualunque caso, ad adoperare un farmaco senza prima averlo sperimentato. Nè hanno minor peso le considerazioni di ordine finanziario. Il carcere cellulare, opportuno senza dubbio in certi casi, rappresenta una spesa enorme per l'Erario, il quale già spende ottanta milioni

all'anno per il delitto, e mi pare che gli onesti contribuenti abbiano innanzi tutto il diritto di pretendere che il loro danaro sia speso in opere di meno dubbia utilità.

Che dire poi della preoccupazione dei Congressisti penitenziari di render comode ed eleganti le celle? Essi pensano che quando lo Stato ha tolto al *povero condannato* il supremo bene di cui possa godere un uomo: la libertà, sia anche nel dovere di procurargli tutti i conforti possibili. Ed infatti nella esposizione di modelli di celle fatta dal Congresso penitenziario, noi ammiravamo stupiti lumi a gas, caloriferi, rubinetti d'acqua, spazzole, spazzolini, scodelle, brocche e catinelle elegantissime. Qui evidentemente siamo dinanzi ad una di quelle aberrazioni solite delle menti educate ad una filosofia metafisica, le quali costantemente proiettano i propri sentimenti di uomo onesto nella coscienza del delinquente, di cui si formano una immagine per quanto fantastica ed ideale, altrettanto lontana dalla triste realtà. Essi pensano che, a quel modo che l'uomo onesto preferirebbe sempre una misera libertà ad una suntuosa prigionia, così anche ogni assassino posto in carcere, non pensi ad altro che a distemperare in lagrime il suo rimorso ed a ripetere i versi di Dante:

Libertà *vo* cercando ch'è sì cara etc.

Mentre i risultati dell'antropologia criminale, in questo pienamente concordi coi dati della esperienza volgare quotidiana, sono lì per avvertirci che il delinquente nato non risente affatto la puntura del rimorso, che quando è carcerato esso non pensa che a godersi alla meglio di quel poco che gli è tuttora concesso; si compiace quindi del lusso della cella, del lauto desinare etc. Come pure non dovremmo mai dimenticare il frutto d'un'altra triste esperienza quotidiana, che, cioè, molti delinquono al solo scopo di procurarsi un vitto ed un riposo, che la società assolutamente rifiuta all'onesto operaio, costretto a vivere negli squallidi soffitti o nelle misere capanne del contadino.

Malgrado ciò, o signori, quel Congresso è talmente preoccupato da quella idea di rendere meno fastidiosa la vita dei poveri condannati, che esso ha trovato perfino che sarebbe provvido allietarli la domenica con un trattenimento musicale!!!

Ma non basta. — Non soltanto, a parer nostro, erra la scuola classica, quando sostiene che il carcere sia l'unica possibile specie di pena, ma erra ancora quando crede che l'unico scopo del diritto penale consista nel trovare la giusta proporzione fra i delitti e le pene, e quindi studia la pena come unico rimedio del delitto. Affidandola alle cure di una così detta *scienza di buon governo*, che in realtà nessuno coltiva, nè in teoria nè, molto meno, nella pratica, la scuola classica trascura completamente tutta quella serie di mezzi preventivi contro il delitto che la scuola positiva, auspice il Ferri, ha chiamato *sostitutivi penali*. I quali intendiamoci, non sostituiscono la pena nel senso che, *dopo* commesso il delitto, si possa applicare uno di quei mezzi.

Per es. la teorica dei sostitutivi penali non insegna affatto che un furto commesso da un operaio debba punirsi col miglioramento delle condizioni delle classi operaie; ma insegna soltanto che lo Stato deve fare quanto è in lui, per prevenire il delitto, migliorando le condizioni delle classi operaie. E certo da questo punto di vista il bonificamento della nostra Napoli, sarà uno dei più efficaci sostitutivi penali, purchè le cose non si facciano in modo che, migliorando le condizioni igieniche dei bassi quartieri, non se ne peggiorino le economiche.

In somma noi vorremmo che, quando in parlamento si votano delle leggi, alle considerazioni di ordine politico e finanziario, si aggiungessero anche, dando loro maggior peso che oggi non si faccia, delle considerazioni di ordine morale, tenendo presenti le ripercussioni che una determinata legge può avere nella attività criminosa della nazione. Per es. il divorzio, accolto oramai in tutte le nazioni d'Europa, tranne l'Italia e la Spagna, che, notate bene, mentre credono con ciò di dar pruova di alta moralità, sono poi le

nazioni che commettono annualmente il maggior numero di reati, il divorzio, dico, ha per effetto imprescindibile di diminuire il numero degli adulterii, degli omicidii etc. e di tanti altri reati minori che, per così dire, vivono una vita parassitaria a spese della pretesa santità dell' indissolubile vincolo matrimoniale.

È in questo genere di studi che la scuola positiva concede all'ambiente tutta l'importanza che gli spetta. Qui il criminalista positivo non istudia la produzione criminosa nelle sue manifestazioni individuali, ma considera l'attività criminosa sociale nel suo complesso. Esso non dimentica che « se il fattore individuale è il coefficiente primo del delitto », il fattore sociale ne è però un coefficiente importantissimo. Se non che noi distinguiamo molto nettamente i criteri direttivi della prevenzione da quelli della repressione del delitto. Se nella prima domina quasi esclusiva la considerazione del fattore sociale , nella seconda domina unicamente la considerazione del fattore individuale. Noi vorremmo che davvero la società facesse quanto è in lei per non dare ombra di giustificazione al detto di Tommaso More: *Che fate voi se non creare dei ladri per avere il gusto d'impiccarli*; ma quando il delitto è stato già commesso, la nostra coscienza ci vieta di dare ascolto al cinismo dell' imputato o alla sapienza della difesa, che vogliono mascherare il crimine sotto l' ipocrita veste di una filantropia , che il colpevole non è neppur degno di nominare.

Di una filantropia, o signori, che di molti danni si è resa colpevole in questo secolo. Noi darwinisti, materialisti , naturalisti e rei di non so quanti altri *ismi* , non trascurammo una delle più grandi verità predicate dal cristianesimo , troppo imprudentemente voluta dimenticare da coloro che, stimolando l' insofferenza dei mali della vita, aizzano le plebi a pazze rivoluzioni. Noi non dimenticammo la necessità del dolore in questa vita e la virtù del sapervisi virilmente rassegnare. E questo io dico anche a molte anime generose che, in uno slancio mirabile di carità, soffrono non meno del proprio che dell'altrui dolore.

La voce della scienza si associa a quella della religione per gridar loro: « È vostro dovere il soffrire anche del dolore degli altri. Rassegnatevi a veder soffrire chi ha meritata la sofferenza e deve subirla nell'interesse sociale, e la parola « pover'uomo » rivolta al criminale, si limiti ad indicare la bontà del nostro animo; non diventi l'espressione della debolezza della legge ».

Ricordiamo che dove non v'ha dolore, non v'ha neppure progresso; perchè per legge psicologica imprescindibile, l'uomo non isvolge la sua attività senza lo stimolo impellente del dolore da evitare. Il dolore è il grido d'allarme della natura minacciata nelle sue leggi più vitali. Un organismo che non sente, o è posto in condizione, da non sentire sgradevolmente l'impressione di un ambiente che gli è sfavorevole, è un organismo fatalmente dannato alla dissoluzione. Che adunque la moderna filantropia non cloroformizzi contro il dolore la società in cui viviamo!

E bisogna ancora persuaderci che non solo è necessario rispettare i diritti del dolore naturale, che segue sempre la violazione delle leggi naturali, ma noi stessi, eterni tormentatori di noi medesimi, dobbiamo, a costo della vita e della civiltà, aggiungere al dolore naturale, il dolore artificiale della punizione del colpevole. Il dolore naturale non basta all'educazione morale dell'uomo; la natura è scetticamente immorale nella cecità delle ferree sue leggi; la tegola che cade dall'alto colpisce indifferemente il capo del giusto e quello dell'ingiusto. Soltanto il dolore artificiale, ossia la pena, è capace di distinguere, almeno secondo le nostre buone intenzioni, il colpevole dall'innocente. Soltanto la pena può dare agli uomini una educazione veramente morale. La pena, nella maggior parte dei casi, se non serve ad educare colui al quale è inflitta, perchè si tratta di un delinquente nato, refrattario quindi ad ogni mezzo educativo, educa gli onesti con la virtù dell'esempio.

Siamo filantropi, dunque, ma anche nella filantropia non seguiamo gl'impulsi ciechi del sentimento. Che le pubbliche istituzioni di beneficenza non offrano ugualmente aiuto all'infelice e al criminale.

La filantropia che vi proponiamo di praticare noi è una filantropia innanzi tutto scientifica Per esempio, quanto non dovrebbero reputarsi fortunati i positivisti, se le discussioni del Congresso, divulgandosi, inducessero qualcuna delle benemerite persone, che sono il lustro della carità napoletana, ad offrire la sua opera santa per la istituzione di una di quelle società di patronato pei liberati dal carcere che i congressisti si auguravano di vedere istituite nell'ordine del giorno Ferri-Moleschott?

Poichè è singolare che, mentre si è tanto teneri pei condannati, quando sarebbe necessario far loro espiare severamente la pena, appena che l'hanno espiata, si diventa con loro di una crudeltà inaudita. Cosa v'ha di più crudele del tener rinchiuso un uomo in carcere per un paio d'anni, facendogli assolutamente perdere l'abitudine del vivere sociale, la consuetudine del lavoro e la clientela che doveva procurarglielo, e poi, un bel giorno cacciarlo fuori alla grande aria della libertà, senza dargli un soccorso, senza offrirgli un piccolo ricovero temporaneo? È proprio come dirgli: prendi la libertà per ritornare a delinquere.

Ebbene mi sembra che le società di patronato pei liberati dal carcere potrebbero valere a riparare in gran parte ad una così enorme ingiustizia sociale. E credo anche che questa sia proprio una di quelle funzioni che non può essere degnamente compiuta se non dalle donne; soltanto l'abnegazione e la carità muliebre possono menare innanzi una simile impresa, soltanto la donna può avvicinare dei malfattori senza restare contaminata dall'alito impuro del crimine, anzi facendo viè meglio risplendere la propria virtù. Credo che una società di patronato composta esclusivamente di uomini, sarebbe presto invasa da camorristi e maffiosi; difatti dovunque queste società hanno prosperato, le donne vi hanno sempre avuto una parte importante. Ed è giusto ed è bello che dopo che la severità della legge, scritta ed amministrata dagli uomini, ha terminato il suo compito malinconico, ma necessario, subentri l'opera lenitrice, benefica e, sopra tutto, educatrice della donna.

Ecco, dunque, che se da una parte le dottrine della scuola criminale positiva accennano ad una maggiore severità di pene, nulla è più falso, poi, del pensare che esse chiudano assolutamenie il varco a qualunque sentimento di umanità. *Comprendre c'est pardonner*, disse una grande scrittrice francese; ebbene lo studio positivo del delitto ci insegna appunto a comprendere e perdonare l'umana malvagità. Ma non per questo dimentichiamo di contemperare le esigenze della filantropia con quelle del ben inteso interesse sociale. Desideriamo anzi che questa filantropia non abbracci soltanto i delinquenti, ma si estenda anche a qualche persona che dietro ai delinquenti si nasconde, il cui dolore è meno posto in evidenza, meno teatrale, ma la cui desolazione è cento volte più reale: le vittime del delitto!

E crediamo anche, o signori, che l'idea fondamentale su cui poggiano tutte quante le nostre teorie, svelataci dalle opere del Lombroso, che il crimine sia un atto che si può compiere soltanto da uomini disumanizzati, che rappresentano una varietà antropologica degenerata dell'*Homo sapiens*, sia l'espressione di un fatto di altissima importanza morale. La maggioranza degli uomini onesti è oggi giunta tanto oltre nella progressiva evoluzione del senso morale, che essa non sa più concepire la volontà criminosa, il dolo dei penalisli classici, come un effetto del libero arbitrio umano. Dovunque v'è volontà di delinquere, noi non ravvisiamo uomini, ma esseri inferiori, sin dall'alvo materno condannati al crimine da una triste fatalità, che ha segnato le sue stimmate indelebili in tutte le parti del loro organismo.

E questa idea, o signori, altamente umanitaria, sublimemente morale, trionferà lenta, cauta, irresistibile, come ogni grande, vera, naturale evoluzione.

Nota alla pagina 26.

Quando le pagine precedenti erano già stampate, un amico mi ha fatto notare che l'osservazione da me fatta sulla probabilità di essere vittima o autore di un delitto era molto analoga ad un'altra osservazione in proposito del Turiello, contenuta nella pregevole opera *Governo e Governati*. Deploro di non avermi potuto avvalere della sua autorità nella mia conferenza per confermare l'esattezza dei miei calcoli. Ad ogni modo non credo inutile riportare qui in nota il passo in questione:

« Per Napoli computai il 1879 che, essendosi scoperte dalla questura in dodici mesi 2500 uccisioni o ferite, su 500,000 abitanti di quel circondario, durando così la cosa, ne seguiva che, su quattro cittadini giunti a 50 anni, uno almeno vi debba aver sentito il coltello o la pistola del suo nemico ».

TURIELLO, *Governo e Governati in Italia*, Bologna, Zanichelli, 1882, p. 5, n. 1.

Errata — A pag. 26, rigo 33, si cancellino le parole *non solo*

Prezzo Lira UNA